

COMUNE DI DECIMOMANNU

Provincia di Cagliari

## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE - "IUC"**

Approvato con Deliberazione Consiliare n. 16 del 22.07.2014

Modificato con Deliberazione Consiliare n. 6 del 27.05.2015 e n 3 del 29/04/2016

**Modificato con Deliberazione Consiliare 19 del 29/06/2021**

**per la componente TARI**

Il regolamento per la sola parte relativa alla componente IMU e TASI è in vigore sino al 2019 ( pagg . da 2 a 17)

Per la componente TARI è in vigore dal 01/01/2021 ( pagg. 18 e seg.)

## Sommario

<b>CAPITOLO 1 – Disposizioni generali IUC.....</b>	<b>5</b>
<b>Imposta Unica Comunale.....</b>	<b>5</b>
Art. 1.1 - Oggetto del Regolamento .....	5
Art. 1.2 - Funzionario responsabile del tributo .....	5
Art. 1.3 - Dichiarazione .....	5
Art. 1.4 – Riscossione.....	6
Art. 1.5 - Modalità e termini di versamento.....	6
Art. 1.6 - Rateizzazioni. ....	6
Art. 1.7 - Accertamento e sanzioni. ....	7
Art. 1.8 - Riscossione coattiva .....	7
Art. 1.9 - Rimborsi.....	7
Art. 1.10 - Somme di modesto ammontare.....	8
Art. 1.11 - Calcolo degli interessi.....	8
Art. 1.12. Contenzioso .....	8
Art. 1.13 - Abrogazioni e norme di rinvio .....	8
Art. 1.14 - Entrata in vigore .....	8
Art. 1.15. Clausola di adeguamento .....	9
<b>CAPITOLO 2 - Regolamento componente IMU.....</b>	<b>10</b>
<b>Imposta municipale propria.....</b>	<b>10</b>
Art. 2.1 – Oggetto .....	10
Art. 2.2 – Abitazione principale e pertinenze.....	10
Art. 2.3 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari .....	10
Art. 2.4 – Abitazioni concesse in comodato a parenti.....	11
Art. 2.5 – Esenzioni .....	11
Art. 2.6 – Aliquota ridotta.....	12
Art. 2.7 – Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli .....	12
Art. 2.8 – Immobili utilizzati da enti non commerciali .....	12

Art. 2.9 – Fabbricati inagibili.....	13
<b>CAPITOLO 3 - Regolamento componente “TASI” .....</b>	<b>14</b>
<b>Tributo sui servizi indivisibili.....</b>	<b>14</b>
Art. 3.1 - Oggetto.....	14
Art. 3.2 - Presupposto dell’imposta.....	14
Art. 3.3 - Soggetti passivi .....	14
Art. 3.4 - Base imponibile .....	14
Art. 3.4.bis - Abitazioni concesse in comodato a parenti.....	14
Art. 3.5. Disposizioni particolari relative alla dichiarazione TASI .....	15
Art. 3.6. Detrazioni, riduzioni ed esenzioni .....	15
Art. 3.6.bis Fattispecie di riduzione .....	15
Art. 3.7 –Servizi indivisibili.....	15
Art. 3.8 - Versamento .....	16
<b>CAPITOLO 4 - Regolamento componente “TARI” .....</b>	<b>18</b>
<b>Tassa sui rifiuti.....</b>	<b>18</b>
<b>TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI .....</b>	<b>18</b>
Art. 4.1. Oggetto.....	18
Art. 4.2. Gestione e classificazione dei rifiuti .....	18
Art. 4.3. Rifiuti assimilati agli urbani.....	19
<b>TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI.....</b>	<b>20</b>
Art. 4.4. - Presupposto per l’applicazione del tributo .....	20
Art. 4.5. Soggetti passivi .....	20
Art. 4.6. Esclusioni per inidoneità a produrre rifiuti.....	21
Art. 4.7. Produzione di rifiuti speciali non assimilati.....	22
Art. 4.8. Superficie degli immobili .....	23
<b>TITOLO III – TARIFFE .....</b>	<b>24</b>
Art. 4.9. Costo di gestione .....	24
Art. 4.10. Determinazione delle tariffe.....	24
Art. 4.11. Articolazione delle tariffe .....	25

Art. 4.12. Tariffe per le utenze domestiche.....	25
Art. 4.13. Occupanti le utenze domestiche .....	25
Art. 4.14. Tariffa per le utenze non domestiche .....	26
Art. 4.15. Classificazione delle utenze non domestiche .....	26
Art. 4.16. Tributo giornaliero.....	27
Art. 4.17. Tributo provinciale .....	27
Art. 4.18. Scuole statali.....	27
<b>TITOLO IV – Riduzioni ed esenzioni .....</b>	<b>28</b>
Art. 4.19. Zone non servite.....	28
Art. 4.20. Mancato svolgimento del servizio.....	28
Art. 4.21. Riduzioni. ....	28
[Art. 4.22. Abrogato].....	29
Art. 4.23. Ulteriori riduzioni ed esenzioni.....	29
Art. 4.24. Cumulo di riduzioni.....	30
<b>TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE .....</b>	<b>30</b>
Art. 4.25. Disposizioni particolari in materia di dichiarazione originaria, di variazione e cessazione ai fini TARI.....	30
Art. 4.26. Versamento .....	32
Art. 4.27. Accertamento .....	32
Art. 4.28. Disposizioni per l’anno 2014.....	33
Rifiuti speciali assimilati agli urbani.....	34
<b>ALLEGATO B.....</b>	<b>35</b>
Categorie di utenze non domestiche. ....	35

# **CAPITOLO 1 - Disposizioni generali IUC**

## **Imposta Unica Comunale**

### **Art. 1.1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" istituita con l'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità per l'anno 2014). Il tributo si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

2. La IUC, di seguito regolamentata, si compone:

1. dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;

2. di una componente riferita ai servizi, che si articola:

a) nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;

b) della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

### **Art. 1.2 - Funzionario responsabile del tributo**

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente – il quale dovrà rispondere entro il termine di 60 giorni – richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso agli immobili assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

### **Art. 1.3 - Dichiarazione**

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione IUC di inizio di occupazione, detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette al tributo entro il 30 giugno dell'anno successivo con riferimento a IMU e TASI, entro il 16 gennaio dell'anno successivo con riferimento alla TARI. Tale obbligo, a pena di decadenza, è esteso anche alle richieste finalizzate all'esclusione, riduzione ed esenzione, nonché al loro venir meno. È fatta salva ogni diversa disposizione in materia di IMU.

2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione IUC può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.

3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni con riferimento a IMU e TASI, entro il 16 gennaio dell'anno successivo con riferimento alla TARI.

4. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

### **Art. 1.4 - Riscossione**

1. La IUC è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, il presupposto del tributo.

### **Art. 1.5 - Modalità e termini di versamento**

1. Il versamento della IUC è eseguito mediante utilizzo del modello F24, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

2. Il versamento dell'IMU e della TARI può essere effettuato altresì tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

3. Il Comune provvede all'invio degli avvisi di pagamento preventivamente compilati per quanto riguarda la TARI; mentre l'IMU e la TASI sono versate in autoliquidazione.

4. Il mancato ricevimento dell'avviso di pagamento di cui al comma precedente non esime in alcun caso il contribuente dal pagamento del tributo alla scadenza prefissata.

5. Il versamento della IUC per l'anno in corso, relativamente ad IMU e TASI, è effettuato in due rate con scadenza la prima (acconto) il 16 giugno e la seconda (saldo) a congruaglio il 16 dicembre. È comunque consentito il pagamento di IMU e TASI in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

6. Con deliberazione della Giunta Comunale, in caso di gravi calamità naturali o altri casi eccezionali e motivati, i termini ordinari del versamento dell'imposta possono essere sospesi o differiti per tutte le categorie di soggetti passivi ovvero limitatamente ad alcune di esse, per la sola quota comunale.

### **Art. 1.6 - Rateizzazioni.**

1. Qualora il contribuente versi in stato di documentato disagio, può richiedere la rateizzazione del debito tributario derivante da avvisi di pagamento, avvisi di accertamento e riscossione coattiva.

2. I criteri relativi alla richiesta ed alla concessione della rateizzazione sono determinati con apposito atto del Funzionario Responsabile.

## **Art. 1.7 - Accertamento e sanzioni.**

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo entro i termini previsti si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato, fatte salve le disposizioni previste per il ravvedimento operoso.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente ad uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica una sanzione pari al 100 per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica una sanzione pari al 50 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 1.2, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica una sanzione pari ad €. 100,00.
5. Le sanzioni di cui ai commi precedenti sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
6. Ai sensi dell'art. 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il termine per la notifica degli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. L'avviso di accertamento può essere notificato anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono per il contribuente dalla data in cui l'atto è ricevuto.
7. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
8. Le somme accertate dal Comune, se non versate entro i termini prescritti, salvo che sia emesso provvedimento di rateizzazione, sono rimosse coattivamente secondo le disposizioni normative vigenti.

## **Art. 1.8 - Riscossione coattiva**

1. Le somme accertate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro i termini, sono rimosse coattivamente sulla base dell'ingiunzione – prevista dal testo unico di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639 – nonché secondo le disposizioni del titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili.
2. Il titolo esecutivo per la riscossione coattiva di tributi locali deve essere notificato al contribuente entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

## **Art. 1.9 - Rimborsi**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è

intervenuta la decisione definitiva. Sull'istanza di rimborso il Comune si pronuncia entro 180 giorni dalla data di presentazione.

2. L'istanza di rimborso deve essere corredata da documentazione atta a dimostrare il diritto allo stesso. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi a decorrere dalla data del versamento, nella misura di cui al successivo articolo del presente Regolamento relativo al calcolo degli interessi.

3. Su richiesta del contribuente, da presentare al Comune unitamente alla medesima istanza di rimborso o comunque entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del diritto allo stesso, le somme da rimborsare possono essere compensate con il medesimo tributo dovuto dal contribuente, anche per l'anno successivo.

### **Art. 1.10 - Somme di modesto ammontare**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, L. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a €. 12,00 per anno d'imposizione.

2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni sia inferiore ad €. 30,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposizione, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

### **Art. 1.11 - Calcolo degli interessi**

1. La misura annua degli interessi, ove previsti, è stabilita in misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposizione, sia per i provvedimenti di accertamento che di rimborso.

### **Art. 1.12. Contenzioso**

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

### **Art. 1.13 - Abrogazioni e norme di rinvio**

1. Il presente regolamento sostituisce e quindi abroga il precedente regolamento IMU approvato con deliberazione consiliare n. 12 del 5.06.2012, e modificato con deliberazione consiliare n. 37 del 31.10.2012 e n. 58 del 26.11.2013.

2. Alla data di entrata in vigore della TARI, disciplinata dal presente regolamento, è soppressa l'applicazione della TARSU ai sensi dell'art. 1 comma 704 della Legge n. 147 del 27.12.2013. Per quest'ultima rimangono applicabili tutte le norme legislative e regolamentari necessarie per lo svolgimento dell'attività di accertamento del medesimo tributo relativa alle annualità pregresse.

3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti.

### **Art. 1.14 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1 gennaio 2014.



## **Art. 1.15. Clausola di adeguamento**

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.

2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

## **CAPITOLO 2 - Regolamento componente IMU**

### **Imposta municipale propria**

#### **Art. 2.1 – Oggetto**

1. Il presente capitolo disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.

#### **Art. 2.2 – Abitazione principale e pertinenze**

1. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione delle unità immobiliari classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

2. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

3. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

4. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

#### **Art. 2.3 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari**

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze individuate ai sensi dell'art. 2.2, comma 4 del presente regolamento.

2. Ai fini dell'applicazione del beneficio di cui al comma 1, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione con la quale attesta il possesso dei requisiti, nonchè certificazione dell'istituto di ricovero o sanitario attestante il ricovero permanente del contribuente.

3. Ai fini dell'applicabilità del beneficio di cui al comma 1, si considera "anziano" il soggetto passivo di età non inferiore a 65 anni compiuti nel corso dell'anno di imposizione. Agli stessi fini, si considera "disabile" il soggetto passivo che sia portatore di handicap in situazione di gravità, individuata e certificata dalle competenti autorità sanitarie locali, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge n. 104/1992.

## Art. 2.4 – Abitazioni concesse in comodato a parenti

Dal 1° gennaio 2016 la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle precedenti disposizioni, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'art.9, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.

## Art. 2.5 – Esenzioni

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
2. A decorrere dall'anno 2014, non è altresì dovuta l'imposta municipale propria relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.
3. L'imposta municipale propria non si applica, altresì:
  - a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
  - b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
  - c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  - d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
  - e) dal 1° gennaio 2016, ai terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 e ss.mm.ii., iscritti nella previdenza agricola, purchè dai medesimi condotti.

4. Ai fini dell'applicazione del beneficio di cui ai commi 1 e 3, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione con la quale attesta il possesso dei requisiti.

### **Art. 2.6 – Aliquota ridotta**

1. Si applica l'aliquota ridotta stabilita annualmente dall'Amministrazione Comunale relativamente alle abitazioni locate a canone concordato.

1bis. Per gli immobili di cui al precedente comma l'imposta, determinata applicando l'aliquota di cui sopra, è ridotta al 75 per cento.

2. I soggetti di cui al comma precedente, al fine di poter beneficiare dell'agevolazione, devono produrre all'ente impositore la certificazione comprovante i fatti oggetto di beneficio, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria.

### **Art. 2.7 – Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli**

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 446/1997, sulle aree fabbricabili si corrisponde l'imposta municipale propria come terreno agricolo, sulla base del reddito dominicale, se possedute e condotte direttamente dalle persone fisiche di cui articolo 58, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997, conseguentemente la finzione giuridica non opera nel caso in cui il terreno sia direttamente condotto da una società, qualsiasi sia la sua forma giuridica, o altra forma associativa.

2. Nel caso in cui il terreno sia condotto direttamente solo da uno o alcuni dei comproprietari, la finzione giuridica opera esclusivamente nei confronti dei contitolari in possesso dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, mentre per gli altri l'imposta municipale propria dovrà essere versata tenendo conto del valore venale dell'area fabbricabile, rapportata alla propria quota di possesso.

3. Ai fini dell'applicazione del beneficio, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione con la quale attesta il possesso dei requisiti.

### **Art. 2.8 – Immobili utilizzati da enti non commerciali**

1. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, si applica soltanto ai fabbricati, ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

2. Ai fini dell'applicazione del beneficio di cui al comma 1, il soggetto passivo presenta, con le modalità previste dalla legge e a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione con la quale attesta il possesso dei requisiti.

## Art. 2.9 – Fabbricati inagibili

1. La base imponibile dell'imposta municipale propria è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o non abitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, con obbligo di relativa dichiarazione IMU.

2. L'inagibilità deve essere attestata da idonea perizia giurata, redatta da tecnico abilitato, che il contribuente deve allegare alla dichiarazione con cui comunica di volersi avvalere della riduzione d'imposta. È fatta salva la facoltà del contribuente di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, corredata dalla documentazione comprovante lo stato di inagibilità o inabitabilità e non utilizzo dell'immobile.

3. Per i fabbricati dichiarati inagibili con provvedimento dell'autorità comunale, o di altra pubblica autorità titolata, dovranno essere comunicati al Comune gli estremi dei detti provvedimenti.

4. L'inagibilità o inabitabilità di un immobile consiste in un degrado strutturale non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma con necessità di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

5. Per fabbricato inagibile si intende quello che risulta oggettivamente ed assolutamente inadatto all'uso cui è destinato per ragioni di pericolo all'integrità fisica ed alla salute delle persone. Si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano a titolo esemplificativo nelle seguenti condizioni:

a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo;

b) strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale;

c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino.

Non possono, in ogni caso, essere considerati inagibili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi natura finalizzati al loro ammodernamento, miglioramento, adeguamento, conservazione, la cui eventuale inagibilità non sia stata accertata e dichiarata prima dell'inizio dei lavori.

6. Successivamente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 2, il personale tecnico del Comune provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti anche attraverso sopralluogo che il proprietario si impegna ad autorizzare, pena la decadenza dell'eventuale beneficio. Nel caso sia confermato il diritto all'agevolazione, esso avrà effetto dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui al primo periodo del presente comma. Un originale della dichiarazione di cui al primo periodo dovrà essere allegato alla dichiarazione IMU relativa all'immobile e all'annualità per la quale si richiede l'agevolazione, da presentarsi, a pena di decadenza dell'eventuale beneficio, entro i termini di legge. La dichiarazione IMU esplicherà i suoi effetti anche per le annualità successive fintantoché permarranno le condizioni di inabitabilità o inagibilità ed effettivo non utilizzo.

## **CAPITOLO 3 - Regolamento componente "TASI"**

### **Tributo sui servizi indivisibili**

#### **Art. 3.1 - Oggetto**

1. Il presente capitolo disciplina la componente TASI diretta alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili a decorrere dal 1 gennaio 2014, dell'Imposta Unica Comunale "IUC" in attuazione dell'art. 1, commi dal 669 al 679 e commi dal 681 al 705, della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014).

#### **Art. 3.2 - Presupposto dell'imposta**

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'Imu, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, esclusi i fabbricati accatastati nelle categorie catastali A1/ A8/ A9.

#### **Art. 3.3 - Soggetti passivi**

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'art.3.2, comma 1. In caso di pluralità di possessori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. La medesima prescrizione si applica alla pluralità di detentori.

2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

3. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, l'occupante versa la TASI nella misura del 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota deliberata dal Comune. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

#### **Art. 3.4 - Base imponibile**

1. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

#### **Art. 3.4 bis – Abitazioni concesse in comodato a parenti**

Dal 1° gennaio 2016 la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune

un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle precedenti disposizioni, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'art.9, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.

### **Art. 3.5. Disposizioni particolari relative alla dichiarazione TASI**

1. La dichiarazione – originaria, di variazione o di cessazione – deve essere presentata, entro il termine di cui all'art. 1.3, comma 1 del presente regolamento, sia dal possessore che dal detentore.
2. In caso di omessa o infedele dichiarazione e mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 1.7 del presente regolamento, si rinvia a quanto previsto nel medesimo articolo.
3. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno producono effetti dal giorno di effettiva variazione.
4. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo, si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

### **Art. 3.6. Detrazioni, riduzioni ed esenzioni**

1. Con la deliberazione comunale di approvazione delle aliquote, il Consiglio Comunale ha facoltà di introdurre detrazioni, riduzioni ed esenzioni dalla TASI in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni di legge in merito.
2. Le riduzioni / esenzioni di cui al comma precedente devono tenere conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE.
3. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni, si applica la riduzione più vantaggiosa per il contribuente.
4. Le eventuali riduzioni avranno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

### **Art. 3.6 bis. Fattispecie di riduzione**

1. Sull'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, la TASI sarà applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.
2. Dal 1° gennaio 2016 per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, il tributo, determinato applicando l'aliquota deliberata dal Comune, è ridotto al 75 per cento.

### **Art. 3.7 –Servizi indivisibili**

1. I servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta sono di seguito riportati:

<b>Servizi indivisibili</b>	<b>Identificazione analitica dei costi</b>
illuminazione pubblica	Spese energia elettrica Spese di manutenzione dell'impianto Spese di personale

viabilità e circolazione stradale	Spese di manutenzione stradale Spese per la segnaletica stradale Spese di personale Spese di gestione degli automezzi (carburante, assicurazioni, bolli, ...)
Tutela ambientale e verde pubblico	Spese per la manutenzione del verde pubblico Spese per utenze idriche Spese di personale Spese di gestione degli automezzi (carburante, assicurazioni, bolli, ...)
polizia locale (*)	Spese per le utenze (elettrica, telefonica, idrica) Spese di personale Spese per beni di consumo e prestazioni di servizi (ad es. manutenzione hardware e software) Spese di gestione degli automezzi (carburante, assicurazioni, bolli, ...)
biblioteca	Spese per le utenze (elettrica, telefonica, idrica) Spese per beni di consumo e prestazioni di servizi (ad es. manutenzione hardware e software)
protezione civile	Spese per la redazione e l'attuazione del piano di protezione civile
Anagrafe, stato civile ed elettorale	Spese per le utenze (elettrica, telefonica, idrica) Spese di personale Spese per beni di consumo e prestazioni di servizi (ad es. manutenzione hardware e software)
Servizi cimiteriali	Spese per le utenze (elettrica, telefonica, idrica) Spese di personale Spese per beni di consumo e prestazioni di servizi (ad es. manutenzione hardware e software)

(\*) ad esclusione delle spese coperte dai proventi del codice della strada.

2. L'ammontare dei costi dei servizi indivisibili e il relativo tasso di copertura saranno annualmente determinati con la delibera del Consiglio comunale di determinazione delle aliquote TASI.

### **Art. 3.8 - Versamento**

1. Il tributo è dovuto per anno solare proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, l'occupazione o la detenzione; a tal fine il mese durante il quale il possesso, l'occupazione o la detenzione si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

2. Il versamento del tributo è effettuato, per l'anno di riferimento, in n. 2 rate, con scadenza nei mesi di giugno e dicembre. Il relativo importo deve essere versato entro e non oltre i termini previsti per ciascuna rata.

3. Le rate come sopra stabilite, hanno scadenza il 16 di ogni mensilità.



4. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

5. Con riferimento all'anno di imposizione 2014, anno di istituzione della TASI, le scadenze di cui ai commi 2 e 3 possono subire variazioni stabilite *ex lege*.

[6. Abrogato]

7. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il versamento dell'importo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

## **CAPITOLO 4 - Regolamento componente "TARI"**

### **Tassa sui rifiuti**

#### **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

##### **Art. 4.1. Oggetto**

1. Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3), dall'art. 52 D.Lgs. 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, l'applicazione, nel Comune di Decimomannu, della Tassa sui rifiuti (TARI), ai sensi dell'art. 1, comma 639 L. 147/2013.
2. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 170 della L. 296/2006, la L. 212/2000, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente ed il Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani.
3. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della citata Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014).
4. A decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita, in sostituzione dei precedenti tributi sui rifiuti applicati dal Comune, la Tassa sui rifiuti (Tari), a copertura dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica dal Comune nell'ambito del proprio territorio, ai sensi della vigente normativa ambientale.
5. L'applicazione della Tari è disciplinata dall'art. 1, commi 641 - 668 L. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, dalle norme immediatamente operative del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e del D. Lgs. del 3 settembre 2020 n. 116 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle disposizioni dettate dal D.P.R. 158/1999, aggiornate secondo il contenuto della delibera n. 443/2019 di Arera e del nuovo metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR), come recepite dal presente Regolamento.
6. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

##### **Art. 4.2. Gestione e classificazione dei rifiuti**

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

3. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. b-ter) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

- a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
- b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del d.lgs. 152/2006;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5;
- g) I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.

4. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

- h) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
- i) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006;
- j) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
- k) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
- l) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
- m) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
- n) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- o) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
- p) i veicoli fuori uso.

5. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.

**[Art. 4.3. Abrogato ]**

## TITOLO II - PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

### Art. 4.4. - Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative (quali ad esempio i balconi e le terrazze scoperti, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini) e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva (come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini).

2. Si intendono per:

a) locali: le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie, comprese tettoie, nonché balconi e terrazze ove chiusi o coperti su più di due lati ;

b) aree scoperte: sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come balconi e terrazze scoperti, campeggi, dancing e cinema all'aperto, posti auto.

3. Sono *utenze domestiche* quelle relative a immobili adibiti a civile abitazione, mentre sono *utenze non domestiche* quelle relative agli immobili a qualsiasi altro uso adibiti (tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere).

4. Per tutte le utenze, domestiche e non domestiche, l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, telefonica o adsl costituisce presunzione semplice dell'occupazione o detenzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.

5. Per le utenze non domestiche la presunzione semplice di cui al precedente comma è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti di atti autorizzativi all'esercizio di attività.

### Art. 4.5. Soggetti passivi

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.

4. Per le utenze domestiche e non domestiche si considera obbligato, in via principale, colui che presenta la dichiarazione relativa all'occupazione, conduzione o detenzione, anche di fatto, dei locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti.

5. Per le utenze domestiche, in mancanza dell'obbligato in via principale, si considera obbligato l'intestatario della scheda di famiglia o di convivenza risultante all'anagrafe della popolazione, per i residenti, e il soggetto che occupa, conduce o detiene di fatto i locali o superfici soggette al tributo, per i non residenti.

6. Per le utenze non domestiche si considera obbligato, in mancanza del dichiarante, il soggetto legalmente responsabile.

#### **Art. 4.6. Esclusioni per inidoneità a produrre rifiuti**

1. Sono esclusi dall'applicazione del tributo, oltre alle aree scoperte di cui all'art. 4.4, primo comma, i seguenti locali ed aree scoperte, in quanto non suscettibili di produrre rifiuti urbani.

##### **a)Utenze domestiche**

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (acqua, energia elettrica);
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri nelle quali non sia possibile la permanenza;

##### **b)Utenze non domestiche**

- locali dove si producono esclusivamente rifiuti speciali secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art.4.7 del presente regolamento;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (acqua, energia elettrica);
- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;

- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- i locali e le aree degli impianti sportivi, palestre e scuole di danza destinati al solo esercizio dell'attività agonistica sportiva;
- superfici coperte di altezza pari od inferiore a 160 centimetri nelle quali non sia possibile la permanenza;

2. Le circostanze di cui al precedente comma comportano la non assoggettabilità al tributo soltanto qualora siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente accertabili dagli uffici in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione;

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di soggetti che beneficiano dell'esclusione ai sensi del presente articolo, verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comporta esonero o riduzione del tributo.

#### **Art. 4.7. Produzione di rifiuti speciali**

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. È onere del contribuente dichiarare le superfici produttive di rifiuti speciali.

2. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco.

#### **Tabella dell'abbattimento della superficie ai fini della determinazione della parte variabile**

<b>Categorie di attività</b>	<b>% di abbattimento della superficie</b>
Falegnamerie	40%
Autocarrozzerie	40%
Autofficine per riparazione veicoli	40%
Gommisti	50%
Autofficine di elettrauto	30%
Distributori di carburante	20%
Ceramisti	25%

Fabbri e carpentieri	40%
Stabilimenti industriali	40%
Marmisti	40%
Rosticcerie	10%
Macellerie	40%
Pasticcerie	20%
Lavanderie	40%
Verniciatura	40%
Autodemolitori	40%
Autolavaggio	20%
Studi fotografici	20%
Medici e laboratori	30%
Farmacie	10%

Per eventuali attività sopra non considerate si fa riferimento a criteri di analogia.

3. La percentuale di riduzione di cui al precedente comma non può comunque essere superiore al 50% della parte variabile del tributo applicabile alle superfici dei locali di produzione, in cui si generano contestualmente rifiuti urbani e speciali.
4. Sono esclusi dall'applicazione della detassazione per produzione di rifiuti speciali i locali adibiti ad uffici, servizi, mense e qualsiasi altro locale che continuano pertanto ad essere tassabili ai fini Tari.
5. A partire dalla data indicata al punto b) del successivo comma 6, gli uffici comunali provvedono alla elaborazione di un censimento annuale delle attività elencate al precedente comma 2, indicando il numero delle attività commerciali rientranti in tale categoria e la superficie complessiva oggetto della riduzione.
6. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
  - a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (speciali, pericolosi, sostanze escluse dallanormativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
  - b) comunicare, entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello d'imposta, i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno precedente, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

#### **Art. 4.8. Superficie degli immobili**

1. Ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU).

2. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

3. Successivamente all'attivazione delle indicate procedure di allineamento, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'ottanta per cento (80%) della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

4. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri.

5. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

6. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 per i locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

7. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tributo i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

## **TITOLO III - TARIFFE**

### **Art. 4.9. Costo di gestione**

1. La componente TARI deve garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono desunti annualmente dal piano finanziario.

3. Il Piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.

4. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto del tributo provinciale.



## **Art. 4.10. Determinazione delle tariffe**

1. La componente TARI è corrisposta in base a tariffe commisurate ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 652 L. 147/2013, la Tari è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti, avvalendosi altresì dei criteri determinati dal D.P.R. 158/1999, aggiornate secondo il contenuto della delibera n. 443/2019 di Arera e del nuovo metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR), ed assicurando, ove possibile, agevolazioni per le utenze domestiche, ai sensi dell'art. 1, comma 658 L. 147/2013.
3. Le tariffe sono determinate sulla base del Piano Economico Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
5. Tutti gli uffici interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e delle tariffe del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'ente che per natura rientrano tra i costi da considerare secondo il metodo normalizzato di cui al DPR n.158/99.

## **Art. 4.11. Articolazione delle tariffe**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 652 L. 147/2013, la Tari è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti, avvalendosi altresì dei criteri determinati dal D.P.R. 158/1999, aggiornate secondo il contenuto della delibera n. 443/2019 di Arera e del nuovo metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR), ed assicurando, ove possibile, agevolazioni per le utenze domestiche, ai sensi dell'art. 1, comma 658 L. 147/2013.
2. Le categorie tariffarie, articolate per fasce di «utenze domestiche» e «utenze non domestiche» sono definite nel Piano Economico Finanziario del quale fanno parte integrante e sostanziale. Le relative tariffe sono definite secondo criteri razionali, ferma restando la possibilità di utilizzare criteri di commisurazione delle tariffe basati su metodi alternativi al D.P.R. 158/1999, che garantiscano comunque il rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'art. 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, ovvero di adottare coefficienti inferiori ai minimi o superiori ai massimi del 50 per cento rispetto a quelli indicati nelle tabelle allegate al D.P.R. 158/1999.
3. Qualora non siano presenti adeguati strumenti di misurazione della quantità di rifiuti conferiti, i costi determinati in applicazione della tariffa del tributo, sono tuttavia ripartiti nelle misure riportate nella deliberazione di approvazione del Piano finanziario e delle tariffe del tributo sui rifiuti.

4. Le tariffe sono composte da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
5. Le tariffe sono determinate annualmente dall'organo competente, entro il termine di approvazione stabilito dalla legge, sulla base del piano finanziario predisposto dal Gestore del servizio.
6. Per tutte le variazioni avvenute nel corso dell'anno vengono comunque utilizzate le tariffe stabilite per l'anno in corso, fatta salva l'introduzione da parte del Comune di variazioni retroattive delle tariffe da utilizzarsi per la quantificazione del tributo dovuto per l'intero anno.
7. La deliberazione con la quale sono determinate le tariffe di cui al precedente comma deve recare l'indicazione delle ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio, discriminati in base alla loro classificazione economica.
8. Ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006, in caso di mancata deliberazione, le tariffe in vigore si intendono confermate anche per l'anno successivo.
9. Nell'ipotesi in cui il Comune non dovesse approvare nei termini di legge il Piano finanziario annuale, ovvero non dovesse provvedere ad adeguare le tariffe per le utenze, il regolare svolgimento del servizio dovrà comunque essere garantito da parte del gestore.
10. Qualora, nel corso dell'anno, comprovati eventi imprevedibili e contingenti, non dipendenti dal Comune e/o dal gestore, determinassero minori entrate ovvero un costo di gestione del servizio superiore a quello preventivato in sede di determinazione delle tariffe, tali da non consentire l'integrale copertura del costo del servizio ai sensi delle norme vigenti, il Comune, previa verifica dell'esistenza di eventuali economie nella gestione del servizio, che possano evitare la modifica tariffaria, potrà provvedere a modificare le tariffe entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, con proprio provvedimento motivato, ai sensi dell'art. 54, comma 1 bis D.lgs. 446/1997, con richiesta di conguaglio a carico dei soggetti obbligati al pagamento. La modifica tariffaria non ha comunque effetto retroattivo, salva diversa disposizione di legge che preveda la possibilità di attribuire efficacia retroattiva alle tariffe approvate in corso d'anno, successivamente all'approvazione del bilancio preventivo.

#### **Art. 4.12. Tariffe per le utenze domestiche**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

### **Art. 4.13. Occupanti le utenze domestiche**

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico dimoranti nell'immobile per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio colf e badanti che dimorano presso la famiglia.

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa, di formazione professionale e/o di studio prestati al di fuori del territorio comunale e che richiedano una diversa domiciliazione per un periodo non inferiore ai sei mesi e in caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socioeducativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore ai sei mesi, la persona assente - sempre che risulti tale alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione - non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata. A titolo esemplificativo si indicano, quali documenti comprovanti il domicilio presso altri Comuni: contratto di locazione registrato, attestazione del datore di lavoro, contratto di lavoro ecc.

3. Per le utenze domestiche relative ad immobili che siano a disposizione per uso stagionale o discontinuo, il numero degli occupanti è fissato in una unità.

4. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

5. Per l'unica unità immobiliare ad uso abitativo occupata da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

[6. Abrogato]

[7. Abrogato]

### **Art. 4.14. Tariffa per le utenze non domestiche**

1. In caso di utilizzo del D.P.R. 158/1999, aggiornato secondo il contenuto della delibera n. 443/2019 di Arera e del nuovo metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR), quale criterio di commisurazione delle tariffe, la parte fissa della tariffa per le utenze non domestiche si calcola, secondo quanto previsto al punto 4.3 dell'allegato 1) al D.P.R. 158/1999, potendosi assumere come termine di riferimento l'importo dovuto da ogni singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività (Kc(ap)), per unità di superficie assoggettabile a tariffa.

2. Allo stesso modo, in caso di utilizzo del D.P.R. 158/1999, aggiornato secondo il contenuto della delibera

n. 443/2019 di Arera e del nuovo metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR), quale criterio di commisurazione delle tariffe, la parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata sulla base delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti da ogni singola utenza. Qualora non siano presenti sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze non domestiche, si applica il sistema presuntivo disciplinato dal D.P.R. 158/1999, potendosi assumere come termine di riferimento per singola tipologia di attività, secondo quanto previsto al punto 4.4 dell'allegato 1) al D.P.R. 158/1999, un coefficiente potenziale di produzione che tenga conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività (Kd(ap)), da stabilirsi contestualmente alla determinazione della tariffa.

3. Per le tipologie di utenza non domestica, non espressamente individuate nelle categorie previste dal D.P.R. 158/1999, i coefficienti Kc(ap) e Kd(ap) sono applicati considerando l'analogia della potenzialità di produzione dei rifiuti rispetto a tipologie di utenze simili, secondo la comune esperienza ovvero sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 Codice civile, derivanti da precise e concordanti analogie.
4. Rimane tuttavia ferma la possibilità per il Comune di determinare le tariffe relative alla parte fissa e variabile delle diverse categorie di utenze non domestiche sulla base di criteri alternativi al D.P.R. 158/1999, ovvero adottando coefficienti inferiori ai minimi o superiori ai massimi del 50 per cento rispetto a quelli indicati nelle tabelle ivi allegate, così come di determinare le tariffe relative ai locali e alle superfici operative accessorie degli immobili a cui le stesse sono asservite sulla base di un importo percentuale rispetto alla tariffa dell'attività di riferimento, da commisurare alla minore capacità di produrre rifiuti di tali locali e superfici operative accessorie.

#### **Art. 4.15. Classificazione delle utenze non domestiche**

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

#### **[Art. 4.16. abrogato]**

#### **Art. 4.17. Tributo provinciale**

1. Ai soggetti passivi della componente TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

#### **Art. 4.18. Scuole statali**

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole dell'infanzia, primaria, secondarie inferiori, secondarie superiori) resta disciplinato dall'art. 33 bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31), pertanto tali istituzioni non sono tenute a corrispondere il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti.

2. Al fine di coprire il costo sostenuto dal Comune a beneficio delle istituzioni scolastiche, il Ministero della Pubblica Istruzione provvede a corrispondere una somma quale importo forfetario, secondo i criteri determinati in sede di Conferenza stato-città ed autonomie locali.

3. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo complessivo del servizio che deve essere coperto con la componente TARI, determinato con il piano finanziario.

### **TITOLO IV – Riduzioni ed esenzioni**

#### **Art. 4.19. Zone non servite.**

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, per le utenze collocate al di fuori del centro urbano e che devono conferire i rifiuti nei punti di raccolta individuati dal Settore Tecnico del Comune, secondo la seguente tabella:

<i>Distanza dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica</i>	<i>Riduzione %</i>
TRA 201 E 400 METRI	60
OLTRE I 401 METRI	65

2. La riduzione deve essere richiesta dall'interessato, mediante compilazione dell'apposito modulo entro il 16 gennaio dell'anno successivo, e contestuale produzione della documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

3. L'ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il valore massimo stimato annualmente dal comune con la delibera tariffaria. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.

4. L'agevolazione indicata nei precedenti commi verrà calcolata a consuntivo con compensazione con il medesimo tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza. allegare

5. A partire dalla data indicata al precedente comma 2, gli uffici comunali provvedono alla elaborazione di un censimento annuale delle utenze collocate al di fuori del centro urbano e che devono conferire i rifiuti nei punti di raccolta individuati dal Settore Tecnico del Comune.

#### **Art. 4.20. Mancato svolgimento del servizio.**

1. Il tributo non è dovuto in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di

effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

2. Le situazioni di cui al comma precedente devono essere certificate dall'Ufficio Tecnico comunale.

### **Art. 4.21. Riduzioni.**

1. Ai sensi di quanto previsto dai commi 658 e 659 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) sono introdotte le seguenti riduzioni e esenzioni.

2. [Abrogato ]

3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 10%. La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata dalla documentazione attestante la disponibilità/acquisto dell'apposito contenitore e dichiarazione sostitutiva d'atto notorio riferita all'effettivo utilizzo della medesima a fini esclusivi di compostaggio per il proprio nucleo familiare. Alternativamente, attraverso documentazione fotografica rappresentativa di fossa di compostaggio o documentazione attestante la disponibilità di compostiera. Resta in ogni caso salva la facoltà dell'Amministrazione di effettuare in ogni tempo verifiche e controlli.

La compostiera può essere assegnata dall'amministrazione comunale con apposito bando o acquistata dal cittadino nel rispetto dei requisiti tecnici previsti nel bando.

4. Il tributo è ridotto nelle seguenti ipotesi e misure:

a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo nella misura del 30%;

b) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, nella misura del 30%;

5. Le riduzioni di cui ai commi precedenti avranno effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

6. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

7. L'ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal Comune con la deliberazione tariffaria. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.

8. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il medesimo tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

### **[Art. 4.22. Abrogato]**

### **Art. 4.23. Ulteriori riduzioni ed esenzioni**

1. Ai sensi di quanto previsto dal comma 660 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) sono introdotte le seguenti riduzioni e esenzioni:

a) qualora si tratti di nuclei familiari in particolari situazioni di disagio secondo il seguente criterio: avere una situazione economica reddituale pari o inferiore a € 4.500,00 annui, rilevabile da certificazione ISEE in corso di validità: riduzione del 20%;

b) qualora il soggetto passivo o un componente del suo nucleo familiare sia portatore di handicap in situazione di gravità, individuata e certificata dalle competenti autorità sanitarie locali, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992, nonché una situazione economica reddituale pari o inferiore a €.

5.500,00 annui, rilevabile da certificazione ISEE in corso di validità:

riduzione del 20%

c) qualora il soggetto passivo abbia un'età uguale o superiore ad anni 65, nonché una situazione economica reddituale pari o inferiore a € 4.500,00 annui, rilevabile da certificazione ISEE in corso di validità:

riduzione del 30%

d) nuclei famigliari numerosi:

- nuclei con n. 5 componenti riduzione del 10%

- nuclei con 6 e + componenti riduzione del 20%

e) utenze non domestiche:

	Descrizione	Riduzione
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	40%
24	Bar, caffè, pasticceria	30%
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	20%
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	50%

2. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 1, lett. a), b) e c), l'istanza di riduzione deve essere presentata annualmente dall'interessato mediante compilazione e consegna, entro il 16 gennaio dell'anno successivo, dell'apposito modulo nonché della documentazione ivi indicata in corso di validità.

**3.** L'ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal comune con la delibera tariffaria. In caso contrario, si applicano delle riduzioni proporzionali nella medesima percentuale a tutti gli aventi diritto.

4. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il medesimo tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapacienza.

### **Art. 4.23.bis. Riduzioni per l'emergenza sanitaria Covid-19**

1. in considerazione del blocco totale o parziale delle attività e della minore produzione di rifiuti durante l'emergenza sanitaria Covid-19, per il solo anno 2021, sono applicate le seguenti riduzioni, che risultano

essere prioritarie rispetto alle altre agevolazioni previste e con esse eventualmente cumulabili :

a) riduzione riconosciuta d'ufficio della quota variabile, nella misura del 50%, per le utenze non domestiche delle categorie come sotto meglio specificato:

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• cat. 1 - ;</li><li>• cat. 4 - solo impianti sportivi;</li><li>• cat. 8 - ;</li><li>• cat. 9 - ;</li><li>• cat. 10 - ;</li><li>• cat. 13 - escluse ferramenta;</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• cat. 15 -</li><li>• cat. 17 - solo attività di estetista;</li><li>• cat. 22 - ;</li><li>• cat. 23 - ;</li><li>• cat. 24 - ;</li><li>• cat. 30 - ;</li></ul> |
|---|---|

b) riduzione riconosciuta d'ufficio della quota variabile, nella misura del 20%, per le utenze non domestiche delle categorie come sotto meglio specificato:

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• cat. 3 - ;</li><li>• cat. 6 -</li><li>• cat. 11 - escluse onoranze funebri</li><li>• cat. 12 - escluse banche ed istituti di credito</li><li>• cat. 17 - escluse attività di estetista</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• cat. 18 -</li><li>• cat. 19 -</li><li>• cat. 20 - ;</li><li>• cat. 21 - ;</li><li>• cat. 27 - esclusi ortofrutta,pescherie</li></ul> |
|--|--|

c) per il finanziamento delle riduzioni di cui al presente comma è previsto un apposito stanziamento la cui copertura è assicurata attraverso il ricorso a risorse correnti del bilancio del Comune;

c) le riduzioni di cui ai punti a) e b) sono riconosciute d'ufficio.

2. in considerazione dell'emergenza sanitaria Covid-19 , che ha causato , in seguito al blocco totale o parziale delle attività, minore capacità reddituale alle famiglie , si riconoscono le seguenti riduzioni alle utenze domestiche:

f) qualora si tratti di nuclei familiari in particolari situazioni di disagio secondo il seguente criterio:

- avere una situazione economica reddituale pari o inferiore a € 4.500,00 annui, rilevabile da certificazione ISEE in corso di validità: riduzione del 20%.

La riduzione è riconosciuta a istanza dell'interessato da presentare entro il 16 gennaio dell'anno successivo.



## Art. 4.23.ter . Riduzioni tariffarie per avvio al riciclo dei rifiuti

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 649 L. 147/2013, al fine di incentivare le operazioni di riciclo dei rifiuti urbani, i produttori che vi hanno proceduto possono accedere ad una riduzione annua della parte variabile della tariffa proporzionale alle quantità di rifiuti urbani che dimostrino di aver avviato al riciclo.

2. Sino all'intervenuta determinazione dell'effettiva percentuale di incidenza del peso dei rifiuti riciclati sul totale della produzione, la riduzione della tariffa applicata ai locali di produzione e deposito dei rifiuti avviati a riciclo verrà applicata in misura percentuale, come di seguito indicata:

- a) in caso di attività che diano luogo ad una produzione di rifiuti che per composizione merceologica possono essere utilizzati per il riciclo e per i quali il soggetto gestore del servizio pubblico abbia attivato forme di riciclo, mediante raccolta differenziata o servizio di raccolta porta a porta, anche senza utili diretti, in grado di sottrarre detti rifiuti al conferimento agli impianti di smaltimento, l'avvenuto riciclo dei rifiuti da parte del soggetto produttore non darà luogo all'applicazione di alcuna agevolazione tariffaria, salvo che il titolare dell'attività dimostri di aver dato luogo ad interventi organizzativi atti a selezionare e/o separare integralmente la frazione recuperabile, così da agevolare il riciclo da parte del gestore del servizio pubblico, nel qual caso sarà applicata una riduzione pari al 20% della parte variabile della tariffa prevista per il locale di produzione del rifiuto avviato a riciclo.
- b) nel caso in cui il produttore di rifiuti dimostri di provvedere autonomamente, all'interno del ciclo produttivo proprio ovvero di terzi, al riciclo dei rifiuti urbani, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, verrà accordata una riduzione massima pari al 60% della parte variabile della tariffa prevista per il locale di produzione dei rifiuti effettivamente e oggettivamente avviati al riciclo, a condizione che venga dimostrato il riciclo di una percentuale di rifiuti pari ad almeno il 50% della produzione ponderale complessiva.

La riduzione è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente riciclati, riscontrabile sulla base di attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di riciclo dei rifiuti stessi, e la quantità di rifiuti producibili dall'utente determinata applicando i coefficienti minimi previsti per la specifica attività, sulle base della tabella di quantificazione della parte variabile della tariffa, prevista per le utenze non domestiche dal D.P.R. 158/1999.

Anche in tale ipotesi, nel calcolo della riduzione non si terrà conto dell'avvenuto riciclo, da parte delle utenze non domestiche, di materie prime secondarie aventi discreto valore intrinseco, che siano state cedute a terzi da parte del produttore a fronte di un corrispettivo economico.

3. Le riduzioni previste per minore produzione di rifiuti, per avvio allo smaltimento in proprio e per avvio al riciclo di rifiuti urbani, ove cumulabili tra loro a fronte di una pluralità di interventi attuati contestualmente dal contribuente, possono giungere al massimo sino alla riduzione di tutta la parte variabile della tariffa dovuta in relazione ai locali in cui si producono tali tipologie di rifiuti.

4. Il titolare dell'attività che provvede al riciclo dei rifiuti prodotti deve presentare istanza di riduzione che contenga la dichiarazione dei seguenti elementi fondamentali per la determinazione dell'agevolazione:

- indicazione dei locali dove si produce il rifiuto che viene avviato a riciclo;

- indicazione dei codici dei rifiuti avviati a riciclo;
- periodo dell'anno in cui sono stati prodotti i rifiuti avviati a riciclo.

5. La dichiarazione di cui al comma precedente è valida anche per gli anni successivi, ferma restando l'obbligo di produrre in ciascun anno la documentazione che attesti l'intervenuto riciclo dei rifiuti prodotti, a meno che non intervengano variazioni che comportino il venir meno del diritto all'agevolazione.

6. Nel caso di mancata presentazione della dichiarazione, il Servizio gestione rifiuti o tributi competente è legittimato ad applicare la tariffa piena, salvo poi procedere a sgravio o rimborso esclusivamente con riferimento all'anno in cui il produttore ha presentato la domanda e la relativa documentazione.

7. Nel primo anno in cui viene presentata la richiesta, l'agevolazione è concessa a consuntivo, qualora il produttore dimostri di aver effettivamente ed oggettivamente avviato a riciclo i rifiuti urbani, presentando la documentazione di cui al comma successivo. La mancata presentazione dei documenti richiesti comporta l'applicabilità del tributo per l'anno in cui non si è dimostrato il riciclo ed il venir meno del diritto all'agevolazione per gli anni successivi, salvo che per tali anni sia stata fornita adeguata documentazione attestante il riciclo dei rifiuti prodotti.

8. Nel rispetto delle disposizioni normative previste dall'art. 6, comma 4 L. 212/2000, a consuntivo, entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello a cui si riferisce la riduzione, deve essere presentata la seguente documentazione:

- autocertificazione attestante l'avvenuto riciclo nel proprio ciclo produttivo e modalità di riciclo;
- copia del registro di carico e scarico o MUD o altra documentazione derivante dal sistema di tracciamento dei rifiuti attestante l'avvio a riciclo del rifiuto urbano tramite soggetti terzi;
- documentazione di consegna dei rifiuti avviati al riciclo (copia di bolle di accompagnamento e fatture);
- copia del contratto stipulato con il soggetto cui i rifiuti sono consegnati per l'avvio al riciclo, salvo che sia stato allegato alla richiesta di riduzione.

#### **Art. 4.23.quater. Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani**

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.

3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

#### **Art. 4.23.quinquies. Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal servizio pubblico di raccolta**

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 4.23 quater, comma 1 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC, utilizzando il modello predisposto dallo stesso, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.

2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello predisposto e pubblicato sul sito istituzionale del Comune, sottoscritta dal legale rappresentante dell'attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le eventuali attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, e il soggetto autorizzato con il quale è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.

3. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.

4. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti ai fini del distacco dal servizio pubblico.

5. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo;

6. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune, da presentare tramite PEC a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 7.

7. Entro il 20 febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.

8. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

9. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

#### **Art. 4.24. Cumulo di riduzioni.**

1. Le riduzioni non sono fra loro cumulabili.
2. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni verrà applicata quella più favorevole al contribuente.

## **TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE**

### **Art. 4.25. Disposizioni particolari in materia di dichiarazione originaria, di variazione e cessazione ai fini TARI**

1. I soggetti passivi devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
  - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
  - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere riduzioni o esenzioni;
  - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di riduzioni ed esenzioni.

Le variazioni relative alle modifiche di composizione del nucleo familiare per le utenze domestiche dei residenti sono acquisite direttamente dall'Ufficio Anagrafe.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 deve essere presentata dai soggetti passivi del tributo indicati all'art.4.5 del presente Regolamento, entro il termine del 16 gennaio dell'anno successivo.
3. Oltre a quanto previsto dalle norme generali inerenti la dichiarazione IUC, la dichiarazione TARI deve contenere anche i seguenti elementi:
  - Utenze domestiche
    - a) generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
    - b) generalità del soggetto dichiarante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica (locatario, comodatario, ecc);
    - c) estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei locali;
    - d) per i residenti nel Comune il numero degli occupanti i locali, se diverso da quello risultante dal nucleo familiare anagrafico;
    - e) data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
    - f) sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di riduzioni o esenzioni.
  - Utenze non domestiche
    - a) denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ISTAT dell'attività prevalente;
    - b) generalità del soggetto dichiarante, con indicazione della qualifica (amministratore delegato, rappresentate legale, presidente, direttore, ecc);

- c) persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d) estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile ed eventuale superficie non tassabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree dichiarati e loro partizioni interne;
- e) data di inizio dell'occupazione/detenzione, possesso o di variazione degli elementi dichiarati.
- f) Sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di riduzioni.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportino un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta nei termini. Se la dichiarazione è presentata oltre il termine, si presume che l'utenza sia variata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva variazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

5. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione TARI entro i termini, il tributo non è dovuto per le annualità successive all'anno in cui è avvenuta la cessazione medesima se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali e delle aree, ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante.

6. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione TARI di cessazione e della eventuale dichiarazione originaria da parte dell'erede subentrante entro il termine previsto dall'art. 4.25, comma 2.

7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, sono tenuti ad invitare il contribuente a presentare presso l'Ufficio Tributi la dichiarazione entro il termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

## **Art. 4.26. Versamento**

1. La TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione, il possesso o la detenzione di locali o aree.

2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. Il Comune riscuote il tributo della TARI inviando ai contribuenti appositi avvisi di pagamento, il cui importo complessivo deve essere versato entro e non oltre i termini previsti per l'ultima rata di cui al successivo comma.

4. Il pagamento dell'importo annuo dovuto deve essere effettuato in 4 rate annuali, o in un'unica soluzione entro la data di scadenza della seconda rata.

5. Al contribuente che non versi l'importo complessivo indicato nell'avviso di pagamento entro la scadenza dell'ultima rata di cui al comma precedente è notificato avviso di accertamento o cartella esattoriale per omesso

o insufficiente versamento di cui all'art. 1.7 del presente Regolamento.

6. Sull'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, la TARI sarà applicata, per ciascun anno, in misura ridotta ai due terzi.

7. [abrogato]

#### **Art. 4.27. Accertamento**

1. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo, quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo TARI, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.

#### **Art. 4.28. Disposizioni finali**

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni del D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, dei D. Lgs. 22/1997, 152/2006 e 116/2020 e successive modificazioni ed integrazioni, ove direttamente applicabili, nonché le delibere di Arera e dei vigenti regolamenti comunali in materia tributaria.

# ALLEGATO A

## Allegato L-quater

*Elenco dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2).*

Frazione	Descrizione	EER
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	200138
METALLO	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106
VETRO	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
TESSILE	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*	080318
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce	200128



	200127	
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*	200130
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301

Rimangono esclusi i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.

# ALLEGATO B

## Allegato L-quinquies

Elenco attività che producono rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2)

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
  2. Cinematografi e teatri.
  3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
  4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
  5. Stabilimenti balneari.
  6. Esposizioni, autosaloni.
  7. Alberghi con ristorante.
  8. Alberghi senza ristorante.
  9. Case di cura e riposo.
  10. Ospedali.
  11. Uffici, agenzie, studi professionali.
  12. Banche ed istituti di credito.
  13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
  14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
  15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
  16. Banchi di mercato beni durevoli.
  17. Attivita' artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
  18. Attivita' artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
  19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
  20. Attivita' artigianali di produzione beni specifici.
  21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
  22. Mense, birrerie, hamburgerie.
  23. Bar, caffè', pasticceria.
  24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
  25. Plurilicenze alimentari e/o miste.
  26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
  27. Ipermercati di generi misti.
  28. Banchi di mercato generi alimentari.
  29. Discoteche, night club.
- Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.
  - Attivita' non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.))